

In questo numero, tra l'altro, segnaliamo:

#### Nella sezione FONDAMENTALI

- Compliance in Banks  
(Ermanno Cappa)
- Il sistema dei controlli "di vertice" tra capogruppo e controllate nel gruppo bancario  
(Marco Lamandini)
- Attorney-client privilege e le nuove linee guida del Justice department  
(Carlo Emanuele Rossi)

#### Nella sezione RISK MANAGEMENT

- Risk management principles for UCITS  
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)

#### Nella sezione D.LGS. 231/2001

- Mancata adozione dei modelli i cui al D.Lgs. 231/2001: sanzionati gli amministratori nei confronti della società  
(Sabrina Galmarini)

#### Nella sezione BANCA D'ITALIA

- La risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie  
(Chistian Faggella)

**LaScala**

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

*in association with*  
Field Fisher Waterhouse

# compliance

# 4

## Come si legge “Compliance”

Le riviste interattive dello Studio sono di norma strutturate su tre livelli:

- ai destinatari viene inviata la copertina (con un richiamo agli articoli principali), e il sommario con l'indice di tutti i contributi pubblicati;
- cliccando sui richiami o sull'indice si rende disponibile il file con l'articolo o l'abstract selezionato;
- nell'ambito dell'articolo, un richiamo in colore rosso consente di scaricare il documento descritto o la versione estesa dell'articolo.

Tutti i contenuti delle riviste sono archiviati sul sito [www.iusletter.com](http://www.iusletter.com), di prossima attivazione e sono scaricabili anche attraverso un motore di ricerca apposito.



@ **servizi on-line**  
[www.lascalaw.com](http://www.lascalaw.com)

Lo studio comunica a tutti i lettori di Iusletter che è possibile ricevere, secondo la periodicità sotto indicata, la regolare **segnalazione degli aggiornamenti relativi ai servizi on-line** offerti agli utenti del proprio sito Internet.

In particolare ciascun utente potrà ricevere:

- una e-mail **giornaliera** con il link immediato alla **rassegna stampa legale ed economica** del giorno (da *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *Italia Oggi*);
- una e-mail **settimanale** con i link relativi agli **articoli** più interessanti **segnalati dal Team IP/IT** in materia di Intellectual Property e Information Technology;
- una e-mail periodica curata dal **Team di Diritto Tributario**, con aggiornamenti e commenti riguardanti la **materia fiscale**;
- una e-mail **settimanale** con l'**anteprima** dei principali argomenti che saranno trattati nel numero di **Iusletter** di prossima pubblicazione ed il relativo link;
- una e-mail bimestrale con la **segnalazione dell'avvenuta pubblicazione** dell'ultimo numero di **Iusletter** ed il relativo link, che consente di scaricare in formato elettronico l'intera rivista.

Chi intende ricevere le suddette segnalazioni (tutte ovvero, solo alcune di esse), è pregato di volerci comunicare il suo indirizzo e-mail, inviando un messaggio al seguente indirizzo di posta elettronica: **[s.monti@lascalaw.com](mailto:s.monti@lascalaw.com)**.

Naturalmente si potrà, in ogni momento, segnalare una diversa volontà a riguardo.  
**Il servizio è completamente gratuito.**

# Sommario

## Fondamentali

- 4 Compliance in Banks  
(Ermanno Cappa)
- 5 Il sistema dei controlli “di vertice” tra capogruppo e controllate nel gruppo bancario  
(Marco Lamandini)
- 6 Attorney-client privilege e le nuove linee guida del Justice department  
(Carlo Emanuele Rossi)

## Risk Management

- 7 Risk management principles for UCITS  
(Mariateresa A. Latempa - Paolo Pogliaghi)

## Antiriciclaggio

- 8 GAFI: il riciclaggio mediante il commercio internazionale delle merci  
(Barbara Bandiera)

## D.Lgs. 231/2001

- 9 Mancata adozione dei modelli di cui al D.Lgs. 231/01: sanzionati gli amministratori nei confronti della società  
(Sabrina Galmarini)
- 10 Adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001: libera scelta o scelta ormai obbligata?  
(Diana Strazzulli)

## Banca d'Italia

- 11 La risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie  
(Christian Faggella)

## Privacy

- 12 Il diritto di accesso ai conti correnti bancari dei defunti da parte dei familiari  
(Massimiliano Pappalardo)

## Community Law

- 13 Passaporto europeo delle società di gestione dei fondi di investimento: consultazione del CESR  
(Sabrina Galmarini)

# Fondamentali



## Compliance in Banks

**Ermanno Cappa**  
**Avvocato**  
**Presidente emerito AIGI**  
**Direttore Affari Legali Banca Regionale Europea Spa**  
**Of counsel La Scala - Studio Legale & Tributario**

Negli scorsi mesi le banche italiane hanno avviato i progetti di implementazione della nuova Funzione di Compliance, appositamente dedicata al presidio e al controllo della conformità normativa, così come richiesto dalle Disposizioni di Banca d'Italia del luglio 2007 e dal Regolamento Congiunto Consob – Banca d'Italia del novembre 2007.

L'edizione 2008 del **convegno** annuale "**Compliance in Banks**" **organizzato dall'ABI** (che si terrà presso la sede dell'ABI di Palazzo Altieri il 29 e 30 ottobre 2008) sarà l'occasione per Banche e Autorità di Vigilanza di confrontarsi sui risultati raggiunti finora, sulle migliori pratiche messe in atto dalle aziende e sulle eventuali aree di miglioramento.

Nel corso dell'evento, inoltre, sarà presentato il **Libro Bianco ABI sulla Funzione di Compliance**, un'iniziativa condotta in collaborazione con un Gruppo di Lavoro interbancario e con il Comitato Scientifico ABI Compliance appositamente costituito per definire il know-how metodologico e gestionale della funzione, di cui fa parte il **Prof. Marco Lamandini**,

Il Libro Bianco, alla cui predisposizione lo Studio, ed in particolare **Giuseppe La Scala** e **Sabrina Galmarini**, ha intensamente collaborato, approfondisce gli **aspetti metodologici** e le **scelte organizzative** più efficaci **per gestire il rischio di compliance** come un rischio del business bancario.

Il numero di novembre approfondirà, ovviamente, le tematiche affrontate al convegno.

*Convegno ABI:  
Compliance in Banks*

*Libro bianco ABI sulla  
Compliance*

*Studio La Scala*

Ermanno Cappa  
e.cappa@lascalaw.com

# Fondamentali



## Il sistema dei controlli “di vertice” tra capogruppo e controllate nel gruppo bancario

**Prof. Avv. Marco Lamandini**  
**Ordinario di diritto commerciale nell’Università di Bologna**  
**Componente del Comitato Scientifico ABI Compliance in Banks**  
**Of counsel La Scala - Studio Legale & Tributario**

Il sistema dei controlli “di vertice” tra capogruppo e controllate nel gruppo bancario è il titolo della **relazione** presentata al Convegno di Studi ACRI e ASSBANK “La governance delle banche e le disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia”, tenutosi a Venezia il 26 e 27 settembre 2008.

L’intervento, il quale si inserisce in un quadro sistematico di elaborati aventi per oggetto i vari profili della governance bancaria alla luce delle recenti disposizioni di vigilanza, è incentrato sul tema dei controlli “di vertice” (e, in particolare, del collegio sindacale) nell’ambito di un gruppo bancario costituito da società di piccole e medie dimensioni che facciano ricorso al modello tradizionale di amministrazione e controllo, ed è organizzato come segue: (i) viene illustrato sinteticamente il contesto normativo di riferimento, con specifico riguardo alle disposizioni di vigilanza del marzo 2008; (ii) si discutono dunque una serie di questioni di natura applicativa; (iii) si conclude con alcuni accenni di politica del diritto.

Le considerazioni svolte sembrano valere nella duplice ipotesi che capogruppo sia una banca o una società finanziaria capogruppo ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

La tesi sostenuta è che il sistema dei controlli interni in banca e nei gruppi bancari, per quanto molto migliorato per effetto delle recenti disposizioni di vigilanza in materia di controllo del rischio, di compliance e di governo societario, sconta ancora - principalmente negli organi “di vertice” cui l’assetto di governo societario affida funzioni di controllo – strutturali inadeguatezze. Il mestiere di controllore “di vertice”, specialmente di controllore di gruppo, deve essere un mestiere quasi a tempo pieno svolto dentro la banca e non in sostanziale isolamento (salvo lo sporadico contatto con le strutture interne di controllo) come avviene ancora oggi. Siccome così allo stato non è, permane un’insufficienza sul piano dell’autorganizzazione e anche normativa.

Marco Lamandini  
marcolamandini@forschung.it

# Fondamentali



## Attorney-client privilege e le nuove linee guida del Justice department

**Carlo Emanuele Rossi**  
Avvocato  
Partner La Scala - Studio Legale & Tributario  
Dipartimento Corporate

Il mese scorso il Procuratore Generale Mark R. Philip ha annunciato l'introduzione di alcune modifiche alla politica perseguita dal Dipartimento di Giustizia statunitense. Le nuove **linee guida** sono **volte alla modifica del "McNulty Memorandum"**, aspramente criticato in passato sia dal Congresso sia da diversi giuristi perché poco suscettibile di garantire una adeguata protezione a individui e società accusati di illeciti societari.

Una importante novità consiste nel **divieto** alla pubblica accusa **di costringere le società a rinunciare a diritti fondamentali durante le indagini**, nonché **di punire le società che pagano i costi di difesa legale ai propri dipendenti sottoposti ad indagini**.

La pressoché totalità degli ordini professionali statunitensi, inclusa la "American Bar Association", si erano vigorosamente opposti al precedente indirizzo del Department of Justice e di altre agenzie federali, volto a indebolire diritti fondamentali dei lavoratori tramite l'applicazione di misure punitive prima di un provvedimento di condanna.

Il presidente dell'ABA, Thomas Wells Jr., ha commentato il provvedimento apprezzando i cambiamenti in atto, ma affermando che è necessario fare di più per proteggere i diritti delle società e dei loro dipendenti e per evitare che questi ultimi siano in balia delle decisioni della pubblica accusa. Solo una riforma organica, applicabile a tutte le agenzie federali e avente forza di legge, potrebbe rendere veramente effettiva una decisione che ad oggi rimane solo a livello dipartimentale.

Infatti, a differenza della legge, le guidelines non danno certezza legale che **l'attorney-client privilege** sia riconosciuto come un fondamentale diritto costituzionale, eliminando il rischio che un futuro e diverso Procuratore Generale possa implementare una politica di indagine nuovamente lesiva di tale fondamentale diritto.

*US Justice department: new guidelines*

*Novità*

*Commenti alle guidelines*

Carlo Emanuele Rossi  
e.rossi @lascalaw.com

# Risk Management



## Risk management principles for UCITS

Mariateresa A. Latempa  
Paolo Pogliaghi  
Ufficio Compliance e Rischi BCC Carugate

Il 19 agosto 2008 è stata intrapresa la consultazione del documento **Risk management principles for UCITS** (gli UCITS sono gli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, i c.d. OICVM) pubblicato dal CESR (The Committee of European Securities Regulators), nel quale, in materia di risk management, si delineano le linee guida e i principi per tutelare gli investitori dai rischi a cui gli OICVM sono esposti, con riferimento all'attività di gestione collettiva di portafogli.

Il documento del CESR, oggetto dell'allegato **approfondimento**, si suddivide nelle seguenti parti: (i) introduzione (ossia, il background); (ii) definizioni (Company, Senior Management, Supervisory Function, UCITS, Outsourcer); (iii) background normativo (direttive 85/611/CE e 2004/39/CE); (iv) rischi rilevanti per gli OICVM; (v) proposte di misure di 3° livello.

Tali principi saranno integrati da uno scritto avente ad oggetto questioni tecniche e qualitative connesse al risk management, di cui si attende la pubblicazione entro la fine dell'anno. Questi principi si applicheranno sia alle società che si occupano di gestione patrimoniale sia alle società di investimento che non hanno nominato una società di gestione (c.d. self-managed UCITS).

Si precisa che trattasi di pareri degli autori che non coinvolgono l'Istituto di appartenenza.

Mariateresa A. Latempa  
Paolo Pogliaghi  
x393@bcc.carugate.mi.it

# Antiriciclaggio



## GAFI: il riciclaggio mediante il commercio internazionale delle merci

**Dott. Barbara Bandiera**  
**La Scala - Studio Legale & Tributario**  
**Dipartimento Mercati Finanziari**

Il 20.06.2008, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha pubblicato il documento **Best practices paper on trade based money laundering** attraverso cui vengono suggerite agli Stati modalità di comportamento efficaci per **contrastare** la piaga del **riciclaggio** di denaro e del finanziamento al **terrorismo nell'ambito del commercio internazionale** delle merci, che rappresenta uno dei principali canali, considerata l'enorme mole di spedizioni e transazioni, a mezzo del quale viene introdotto nel circuito monetario legale denaro proveniente da attività criminose.

I **sistemi di commercio import/export**, quindi, rientrano tra i metodi usati dalla criminalità per il riciclaggio. Si evidenzia che gli **operatori** di guardia al sistema (tra cui le agenzie doganali e fiscali) **individuano con più difficoltà questa forma di riciclaggio** rispetto ad altre più comuni. Occorre pertanto che le competenti autorità potenzino la loro capacità di utilizzo dei dati ottenuti dalle attività commerciali nazionali ed estere per riconoscere le operazioni di riciclaggio e finanziamento che si celano dietro ad esse.

A tal proposito, il GAFI ritiene che il migliore strumento di rilevazione delle anomalie sia **un'analisi accurata dei citati dati commerciali e finanziari**, la quale dovrebbe includere, tra l'altro: (i) il confronto tra dati interni ed internazionali per rilevare discrepanze con la tariffazione media; (ii) l'analisi di informazioni finanziarie raccolte per identificare il normale svolgimento di import/export di valuta; (iii) il calcolo di una media prezzo di ogni bene con attenzione al prezzo massimo e minimo applicato dagli operatori; (iv) il confronto delle dichiarazioni di merce esportata e delle dichiarazioni fiscali. Tale **analisi è utile anche alle banche che finanziano coloro che si occupano di grandi operazioni commerciali**, poiché, oltre a svolgere un importante ruolo nel campo del contrasto al riciclaggio, migliora il servizio prestato a tale tipo di clientela.

La lotta al riciclaggio, secondo il GAFI, va condotta anche con: il monitoraggio pubblico e privato, l'organizzazione, da parte degli Stati, di convegni sul tema, la partecipazione delle competenti autorità ad incontri organizzati dal settore privato o da enti internazionali e la costante pubblicazione di opuscoli e circolari.

Le **disposizioni** indicate nell'elaborato in esame devono essere **implementate** in modo da non ostacolare il commercio legale.

Barbara Bandiera  
 b.bandiera@lascalaw.com

*Riciclaggio nel  
 commercio  
 internazionale*

*Analisi dati  
 commerciali e  
 finanziari*

*Mezzi di contrasto al  
 riciclaggio*



# D.Lgs. 231/2001



## Mancata adozione dei modelli di cui al D.Lgs. 231/2001: sanzionati gli amministratori nei confronti della società

Sabrina Galmarini  
Avvocato

Senior Associate La Scala - Studio Legale & Tributario  
Dipartimento Mercati Finanziari

Il Tribunale di Milano, con sentenza 1774/2008, ha condannato gli amministratori a risarcire alla società, che era stata ritenuta responsabile per corruzione, i danni per non avere provveduto ad una scrupolosa ricognizione delle attività d'impresa al fine di individuare quelle più esposte al rischio della commissione di reati. In particolare, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato sono stati condannati per non avere sollecitato l'organo amministrativo per approvare le delibere necessarie per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 e per non essere stati nemmeno in grado di **motivare la volontà di non introdurre i modelli**.

Le **società**, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, hanno la **facoltà di adottare modelli** aventi l'obiettivo di salvaguardarle dalle contestazioni per i reati dei dipendenti da cui anche le stesse hanno ricevuto dei vantaggi.

I **giudici milanesi**, invece, si sono schierati **a favore dell'adozione obbligatoria dei modelli** all'interno dell'organizzazione aziendale.

A tal proposito, si evidenzia che **l'assenza dei modelli** ha spesso costituito **una delle ragioni in forza della quale i magistrati hanno condannato gli enti**, in quanto indice di cattiva gestione. La successiva introduzione dei modelli, dopo l'inizio del processo penale, ha rappresentato un valido elemento di riduzione delle sanzioni.

L'Autorità giudiziaria, nell'unico caso in cui si è pronunciata su una società che aveva adempiuto alle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001, ha ritenuto i **modelli inadeguati ad evitare il reato**. Si sta facendo riferimento all'ordinanza del 26.06.2007 con cui il GIP del Tribunale di Napoli ha reputato il modello adottato dalla capogruppo Impregilo e dalle controllate Fibe, Fibe Campania e Fisia Italimpianti inadeguato sotto diversi profili, tra cui la mancata specificazione dei requisiti di professionalità e di indipendenza dell'ODV e la mancata previsione circa l'obbligatorietà della formazione del personale.

*Sanzionata la condotta negligente degli amministratori*

*Adozione modelli: facoltà o obbligo?*

*Caso Impregilo*

Sabrina Galmarini  
s.galmarini@lascalaw.com

# D.Lgs. 231/2001



## Adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01: libera scelta o scelta ormai obbligata?

Diana Strazzulli

Avvocato

La Scala - Studio Legale & Tributario

A seguito delle recenti estensioni dei **reati presupposto** - ossia quelli al compimento dei quali il D.Lgs n. 231/01 collega il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti - agli importanti settori **dell'antiriciclaggio** e della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è ancora possibile considerare libera la scelta di adottare o meno il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del citato decreto da parte di un amministratore di società che intenda svolgere, con la dovuta diligenza e senso di responsabilità, il compito affidatogli?

La risposta negativa appare essere la più appropriata, sol che si constati come l'implementazione del modello sia divenuta, di fatto, un imprescindibile elemento di valutazione dell'attività dell'ente, del suo livello di rischio e della qualità della sua governance.

Ma non solo: la formulazione, per la verità non chiarissima, dell'**art. 30 del D.Lgs. n.81/08** ( T.U. della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) sembra confermare, quantomeno nella materia de qua, **l'obbligatorietà dell'adozione del modello organizzativo** ai sensi del D.Lgs. 231/01 che "deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi".

In maniera invece molto più esplicita il **Regolamento dei Mercati di Borsa Italiana** ha indicato **l'adozione del modello 231 tra i requisiti obbligatori per le società quotate alla Borsa Italiana nel segmento S.T.A.R.** con decorrenza dal 31/03/2008, mentre nella **L. R. Calabria n. 15/2008** si legge che le **imprese che operano in regime di convenzione con la Regione** - quali ad es. quelle attive nei settori dei trasporti e della sanità - sono "**tenute ad adeguare, entro il 3 dicembre 2008, i propri modelli organizzativi alle disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**".

Rilevanti e significativi appaiono dunque i segnali della evoluzione normativa in atto: **l'adozione facoltativa dei modelli organizzativi** idonei ad escludere la responsabilità amministrativa degli enti **si avvia a divenire prescrizione obbligatoria** in ambiti sempre più ampi. Probabilmente non era questa l'intenzione del Legislatore del 2001, ma se tale evoluzione contribuisse a diffondere e rafforzare quell'etica degli affari oggi tanto invocata, il mondo delle imprese non potrà che trarne beneficio.

Diana Strazzulli

d.strazzulli@lascalaw.com

*Adozione dei modelli organizzativi: una facoltà?*

*Obbligatorietà della adozione dei modelli organizzativi*

*Evoluzione normativa*

# Banca d'Italia



## La risoluzione stragiudiziale delle controversie bancarie

**Christian Faggella**  
**Avvocato**  
**Partner La Scala - Studio Legale & Tributario**  
**Dipartimento Mercati Finanziari**

In ossequio all'art. 128-bis D.Lgs. 385/1993, il CICR ha assunto, in data 29.07.2008, la **deliberazione n. 275** concernente la disciplina dei sistemi di **risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari** (con l'esclusione di quelli non assoggettati al Titolo VI del D.Lgs. 385/1993 ai sensi dell'art. 23, comma 4, D.Lgs. 58/1998) con i clienti, ossia con i soggetti che hanno o hanno avuto con un intermediario un rapporto contrattuale riguardante la prestazione di servizi bancari e finanziari.

La deliberazione stabilisce che gli intermediari aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle **controversie** che vertono **sull'accertamento di diritti, obblighi, facoltà**, purché l'eventuale somma oggetto di contestazione tra le parti non sia superiore a euro 100.000, le quali sono rimesse alla cognizione di un organo collegiale decidente.

In merito all'**avvio del procedimento**, è previsto che sia fatto **reclamo all'intermediario da parte del cliente**, il quale, nell'ipotesi in cui sia rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni, può indirizzare un **ricorso**, che per i clienti è gratuito, dandone **tempestiva comunicazione all'intermediario**, a condizione che non siano trascorsi più di 12 mesi dal reclamo, all'organo decidente nella cui zona di competenza territoriale egli ha la propria sede o residenza presso la segreteria tecnica o una filiale della Banca d'Italia, che lo inoltra al collegio competente. Entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione, gli intermediari trasmettono le proprie **controdeduzioni**, unitamente alla documentazione relativa al reclamo, agli organismi associativi individuati da Banca d'Italia o, se non aderiscono ai medesimi, alla segreteria tecnica. Gli organismi associativi, verificata la completezza della documentazione e il rispetto delle norme procedurali, la inoltrano alla segreteria tecnica.

Il collegio si pronuncia a maggioranza entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine per la loro presentazione da parte dell'intermediario o degli organismi associativi. Nel caso di **accoglimento totale o parziale del ricorso**, l'intermediario adempie alla decisione entro 30 giorni dalla comunicazione della pronuncia, o nel diverso termine previsto dalla stessa.

Banca d'Italia provvederà all'emanazione di **disposizioni applicative della delibera n. 275**.

Christian Faggella  
 c.faggella@lascalaw.com

*Controversie tra  
intermediari e clienti*

*Valore delle controversie  
non superiore a  
euro 100.000*

*Procedimento*

# Privacy



## Il diritto di accesso ai conti correnti bancari dei defunti da parte dei familiari

Massimiliano Pappalardo  
 Avvocato  
 Senior Associate La Scala - Studio Legale & Tributario  
 Dipartimento IP/IT

Interessante appare la recente **pronuncia del Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 17 luglio 2008** in merito agli obblighi di informazione gravanti nei confronti della banca ai sensi del Codice Privacy (d.lgs n.196 del 30.6.2003). Tale provvedimento ha, infatti, riconosciuto **ai familiari del correntista deceduto il diritto di accesso ai conti correnti**, accogliendo il ricorso proposto da un erede a seguito delle insoddisfacenti risposte fornite dalla banca.

La banca resistente sosteneva di aver fornito un riscontro adeguato alle richieste del ricorrente, sulla base del disposto degli art. 7 del Codice Privacy e 119 del testo unico in materia bancaria (d.lgs. 1.9.1993, n. 385).

Il Garante ha, tuttavia, rilevato che il ricorrente risultava legittimato ad esercitare il diritto di accesso nei confronti dei dati personali relativi al padre defunto ai sensi dell'**art. 9, comma 3, del Codice Privacy**, che riconosce tale diritto a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione", rilevando che tale diritto è distinto dal diritto di accesso alla documentazione bancaria di cui all'art. 119 del d.lgs. 385/1993 - che consente al cliente o a "colui che gli succede a qualunque titolo" di ottenere copia di interi atti o documenti bancari, contenenti o meno dati personali, ivi compresi i dati personali relativi a terzi - precisando altresì che **l'esercizio del diritto di accesso ai dati personali** – ai sensi del Codice Privacy - deve essere **garantito gratuitamente**.

Il Garante ha, dunque, ritenuto che il ricorso meritasse accoglimento, in considerazione del fatto che la banca resistente – nonostante le richieste ritualmente svolte dall'erede - **ha omesso di comunicare**, in dettaglio ed in forma intelligibile, tutti i **dati personali relativi ai rapporti intrattenuti dal de cuius con l'istituto di credito**, limitandosi a indicare soltanto alcuni dati sintetici. Sulla base di tali considerazioni, il Garante ha, quindi, ordinato alla banca resistente di ottemperare con le modalità di cui all'art. 10 del Codice Privacy alla richiesta di accesso a tutti i dati personali relativi al de cuius (ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati e quelli di cui agli estratti conto o alle movimentazioni bancarie), con condanna della banca al rimborso delle spese relative al procedimento avanti il Garante.

Massimiliano Pappalardo  
 m.pappalardo@lascalaw.com

*Ricorso in tema di accesso ai conti correnti dei defunti*

*Normativa di riferimento*

*Decisione del Garante*

# Community Law



## Passaporto europeo delle società di gestione dei fondi di investimento: consultazione del CESR

Sabrina Galmarini

Avvocato

Senior Associate La Scala - Studio Legale & Tributario

Dipartimento Mercati Finanziari

Allo stato attuale, le società di gestione del risparmio e le relative banche depositarie devono avere sede nel medesimo Stato membro. I gestori, inoltre, sono soggetti alla normativa dello Stato in cui hanno sede ed alla vigilanza dall'Autorità nazionale di settore. Tale regime potrebbe mutare con l'introduzione del passaporto europeo per le società di gestione.

Nello specifico, il 30 settembre 2008, il **CESR ha pubblicato il documento Consultation paper on UCITS Management Company Passport sull'introduzione di un'efficace disciplina del passaporto del gestore** nella direttiva 85/611/CEE (c.d. direttiva UCITS), il quale fa seguito alla richiesta di parere con cui la Commissione Europea ha invitato il CESR ad esprimersi, entro il 1 novembre p.v., circa la compatibilità di una regolamentazione in tema di passaporto del gestore con gli standard di tutela degli investitori propri della citata direttiva.

L'elaborato in esame individua i **principi cardine della disciplina relativa al passaporto del gestore**, con riguardo in particolare agli aspetti qui di seguito riportati: (i) le definizioni di Stato membro di origine della società di gestione, dell'OICVM e della depositaria; (ii) il procedimento per verificare che la società di gestione che intende far uso del passaporto sia in grado, soprattutto sotto il profilo organizzativo, di gestire un OICVM in via transfrontaliera, anche tenendo in considerazione i rischi connessi alla politica di investimento dell'OICVM; (iii) le circostanze in cui l'uso del passaporto del gestore può essere rifiutato; (iv) la ripartizione di responsabilità tra le Autorità competenti coinvolte e le condizioni necessarie a garantire che le menzionate Autorità dispongano dei mezzi e delle informazioni sufficienti per adempiere efficacemente ai propri doveri; (v) gli obblighi che la società di gestione deve osservare nei confronti dell'OICVM e della depositaria (e viceversa), ed i meccanismi e le procedure per assicurare un rapido ed efficace scambio di informazioni tra le Autorità competenti della società di gestione e quello dell'OICVM; (vi) le condizioni a cui possono essere adottati efficaci provvedimenti sanzionatori.

Le osservazioni al documento, che dovevano essere presentate entro il 15 ottobre 2008, sono state pubblicate, in data 16 ottobre 2008, nella sezione Consultations (Closed consultations & responses) del sito internet [www.cesr.eu](http://www.cesr.eu).

Sabrina Galmarini  
[s.galmarini@lascalaw.com](mailto:s.galmarini@lascalaw.com)

*Cesr:  
passaporto europeo  
del gestore*

*Principi cardine*

# compliance



## Supplemento a **Iusletter** Periodico di informazione e aggiornamento giuridico

Iusletter è una testata registrata il 24.9.2001 presso il Tribunale di Milano,  
al n. 525/01.

È di proprietà dell'Associazione Professionale  
LA SCALA VENTURA PESENTI FAISSOLA GUIDI FAGGELLA  
CIPOLLA DE PASQUALE ROSSI COLOMBO  
& ASSOCIATI STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

Milano 20123, Corso Magenta, 42 - tel 02/43925.1 - fax 02/48011624 - milano@lascalaw.com  
Roma 00187, Via Lazio, 6 - tel 06/42011978 - fax 06/42085939 - roma@lascalaw.com  
Torino 10143, Corso Francia, 25 - tel 011/4340782 - fax 011/4344737 - torino@lascalaw.com  
Bologna 40123, Via de' Griffoni, 10 - tel 051/0547306 - fax 051/9711033 - bologna@lascalaw.com  
Vicenza 36100, Contrà Do Rode, 14 - tel 0444/541689 - fax 0444/546778 - vicenza@lascalaw.com  
Padova 35131, Via Niccolò Tommaseo, 70/D - tel 049/661780 - fax 049/655813 - padova@lascalaw.com  
Verona 37122, Vicolo S. Domenico, 16 - tel 045/8008182 - fax 045/8008484 - verona@lascalaw.com  
Mantova 46100, Via Principe Amedeo, 33 - tel 0376/222626 - fax 0376/382346 - mantova@lascalaw.com

### Comitato scientifico:

Ermanno Cappa  
Marco Lamandini  
Paolo Pogliaghi

### Redazione:

Sabrina Galmarini (Milano)  
Diana Strazzulli (Roma)

### Direttore Responsabile:

Giuseppe La Scala

### Segreteria di Redazione:

Stefania Monti

Viene distribuita gratuitamente  
ai clienti dello studio a cura di Stefania Monti (s.monti@lascalaw.com).

Tutti i numeri di Compliance sono disponibili in  
formato elettronico sul sito [www.iusletter.com](http://www.iusletter.com).

## LaScala

STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

*in association with*

Field Fisher Waterhouse Milano Roma Torino Bologna Vicenza Padova Verona Mantova London Paris Madrid Bruxelles Hamburg Barcelona  
Valencia Vitoria